



Spett.le
ASA FIPM
e.p.c. Comitato Regionale Lazio FIPM
Delegato Regionale FIPM

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI OBSTACLE
DISCIPLINE (OD) DI PROPRIETÀ FIPM**

Con la presente, si comunica che il Consiglio Federale con delibera n. 80 del 13 febbraio 2026 ha approvato il nuovo **"Regolamento per la gestione e l'utilizzo degli impianti di Obstacle Discipline (OD) di proprietà FIPM"**.

Si rende noto altresì che il documento è stato pubblicato sul sito federale www.fipm.it nella sezione **STATUTO E REGOLAMENTI**.

Cordiali saluti

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Salvatore Sanzo

Federazione Italiana
Pentathlon Moderno

00189 ROMA
Via Vitorchiano 113/115
Tel. 06.91516800
C.F. 97015820588
P.I. 04257001000



FEDERAZIONE ITALIANA PENTATHLON MODERNO
REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI FEDERALI DI
OBSTACLE DISCIPLINE

Consiglio Federale del 13 febbraio 2026 delibera n.80

Art. 1 – Gestione degli impianti di Obstacle Discipline (OD)

1. Gli impianti di Obstacle Discipline (OD) di proprietà della FIPM sono gestiti dai Delegati Regionali.
2. Il Delegato Regionale relaziona almeno una volta l'anno al Consiglio Federale sul corretto svolgimento delle attività esercitate all'interno dell'impianto, ai fini dell'organizzazione e del controllo del funzionamento della struttura.

Art. 2 – Adempimenti per la gestione dell'impianto di OD

1. Il Delegato Regionale è responsabile della gestione degli impianti di Obstacle Discipline.
2. Il Delegato Regionale sovrintende, in particolare, ai seguenti adempimenti:
 - a) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari per il mantenimento dell'impianto OD;
 - b) verifica del corretto utilizzo dell'impianto, con riferimento agli spazi e agli orari assegnati.
3. Il Delegato Regionale trasmette mensilmente alla FIPM le ore di utilizzo dell'impianto da parte delle ASA o dei gruppi di ASA.

Art. 3 – Richiesta di utilizzo degli spazi

1. L'attività istituzionale vale a dire quella svolta dalle Squadre Nazionali sotto l'egida della Federazione, in conformità alle scelte e decisioni del Direttore Tecnico Federale, ha carattere prioritario rispetto a ogni altra attività svolta dalle ASA ed è disciplinata secondo i programmi proposti dal Direttore Tecnico Federale e approvati dal Consiglio Federale.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, il Delegato Regionale concede l'utilizzo degli spazi per le attività di Obstacle Discipline previa presentazione di apposita domanda, da inviare alla Federazione all'indirizzo della Delegazione competente.
3. Le domande devono pervenire entro e non oltre il giorno 1 dicembre di ogni anno; la Delegazione provvede a comunicare l'esito entro il 15 dicembre.
4. In caso di presentazione di più domande da parte di ASA o di gruppi di ASA, costituiti in qualsivoglia forma, è data priorità alle ASA che, nella stagione sportiva precedente, abbiano ottenuto il miglior punteggio nel ranking societario FIPM.

5. In caso di mancato utilizzo degli spazi assegnati o di mancata assegnazione per assenza di richieste, ciascuna ASA o gruppo di ASA potrà presentare domanda di utilizzo anche successivamente al termine del 1 dicembre di cui al comma 3.

Art. 4 – Obblighi dei fruitori

1. La domanda di utilizzo degli spazi deve indicare:
 - a) il giorno o i giorni della settimana richiesti;
 - b) l'orario e le attività che si intendono svolgere;
 - c) il soggetto o i soggetti richiedenti;
 - d) l'elenco nominativo degli atleti tesserati FIPM che utilizzeranno l'impianto.
2. Ogni ASA, o gruppo di ASA costituito in qualsivoglia forma giuridica, autorizzato all'utilizzo degli spazi per le attività di Obstacle Discipline, è tenuto a corrispondere mensilmente alla Federazione un importo pari al costo orario moltiplicato per il numero complessivo delle ore di utilizzo mensile dell'impianto.
3. Il costo orario per l'utilizzo dell'impianto è stabilito con Delibera dal Consiglio Federale.
4. Il pagamento della quota di utilizzo deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura o nota di debito da parte dell'Ufficio Amministrazione della FIPM.
5. Il mancato versamento della quota entro il termine di cui al comma 4 comporta l'immediata sospensione dell'attività e l'impossibilità di utilizzare le strutture federali per un periodo non inferiore a tre mesi.
6. In caso di mancato utilizzo dell'impianto rispetto a quanto richiesto, senza preventiva comunicazione alla Delegazione, da effettuarsi almeno sette giorni prima, la quota di utilizzo sarà comunque addebitata, fatti salvi i casi di forza maggiore.